



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

Settore III: Gestione Territorio – Edilizia Privata – Patrimonio -
Demanio – Commercio – Artigianato – Industria

Corso Vittorio Emanuele, n. 1, 84047 Capaccio (SA) – C.F. 81001170653 – P.I. 00753770650
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640 E-mail: settoreterzo@comune.capaccio.sa.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONDONO

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 02 del 30 GEN. 2012

Del Registro Generale n. 161 del 03 FEB. 2012

OGGETTO: Sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs.
22/01/2004, n. 42, ditta Marzocchi Pierluigi (prat. 47/724).-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONDONO

VISTO E CONSIDERATO:

- il T.U. D.Lgs. 267/2000 ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabile dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;
- la richiesta di Concessione Edilizia in Sanatoria, presentata in data 20.02.1995, prot. n. 3879, dal Sig. Marzocchi Pierluigi, nato a Ogliastro Cilento (SA) il 24.10.1965, c.f. MRZPLG65R24G011A, residente a Capaccio (SA), Via Gaiarda n. 60, località Varco Cimentano, ai sensi dell'art. 39 della legge 724/94, per opere abusivamente realizzate in questo Comune alla località Varco Cimentano n. 60, su area individuata al foglio di mappa n. 56, part. n. 1154, relativa alla realizzazione di un capannone per attività artigianale di lavorazione metalliche;
- che detta opera ricade in zona soggetta a vincolo ambientale ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e s.m.i.;
- il parere favorevole espresso con verbale n. 9 del 17.02.2008 della Commissione Edilizia Comunale Integrata;
- vista la richiesta di integrazione con nota prot. 29212 del 29.10.2008 della Soprintendenza B.A.P. relativa alla presentazione di un progetto di riqualificazione, ampia documentazione fotografica, fotoinserimento del manufatto;
- Visti il progetto di riqualificazione con allegata relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12.12.2005, trasmesso in data 06.05.2011, prot. 17168;
- Visto il parere di presa d'atto con prescrizioni espresso con verbale 2 del 14.07.2011 della Commissione Edilizia Comunale sulla proposta di riqualificazione richiesta dalla Soprintendenza B.A.P.;
- Visto il parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica espresso con nota prot. 23281 CI 34.19.07/8.u del 09.09.2011 da parte della Soprintendenza B.A.P. di Salerno e Avellino.
- Vista l'autorizzazione paesaggistica con prescrizioni n. 107 del 27.09.2011;
- che detto autorizzazione è stata concessa in quanto le opere realizzate abusivamente non hanno arrecato alcun danno ambientale, per cui non si appalesa la necessità di intimare la demolizione;
- la Delibera di Giunta Municipale n. 1963 del 25 novembre 1997, relativa ai criteri per la determinazione della detta sanzione;
- la quantificazione da applicare è di € 3.352,86 così determinata:

Rendita catastale		5%		Coefficiente		3%		Sanzione da corrispondere
€ 1.774,00	+	88,70	*	30	*	0,03	=	€ 3.352,86

RITENUTO:

- di poter concedere il rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria per le dette opere abusivamente realizzate, fermo restando l'irrogazione della Sanatoria pecuniaria di cui all'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

CONSIDERATO.

- che sono salvi ed impregiudicati gli eventuali ulteriori provvedimenti da dover adottare in seguito alle istruzioni in merito che saranno emanate dalla Regione Campania, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata;
- 2) Di non richiedere il ripristino dello stato dei luoghi per le opere abusivamente realizzate e descritte in premessa, in quanto le stesse non sono incompatibili con l'interesse paesistico tutelato;
- 3) Di quantizzare l'indennità di cui all'art.167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nella misura di € 3.352,86 da incamerare mediante accredito sul c.c.p. n.12286845, intestato al "Comune di Capaccio" causale "sanzione dovuta per l'indennità pecuniaria, ai sensi dell'art. n. 167 del D.Lgs n. 42/04."
- 4) Di trasmettere la presente determina con i relativi documenti giustificativi al Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
- 5) Di introitare il suddetto importo sull'apposita risorsa del Bilancio 2012 indennità pecuniaria, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs del 22 gennaio 2004 n. 42.
- 6) Di vincolare l'importo per l'utilizzo delle finalità previste dal comma dell'art. n. 167 del D.Lgs del 22 gennaio 2004, n. 42.

Il Responsabile del Servizio Condono
Geom. Mario BARLOTTI



**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il _____

prot. _____

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal **03 FEB. 2012** al _____

IL RESPONSABILE
